

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1 DEL FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007- 2013

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (artt. 43, 44 e 45 Reg. (CE) 1198/2006, artt. 21-25 del Regolamento (CE) n. 498/2007)¹

| | |
|---|----|
| Premessa | 2 |
| 1.Finalità della misura | 3 |
| 2.Obiettivi e misure ammissibili | 3 |
| 3. Beneficiari | 8 |
| 4.Area territoriale di riferimento | 9 |
| 5.Caratteristiche della strategia di sviluppo sostenibile e del piano di sviluppo locale | 10 |
| 6.Criteri di ammissibilità | 11 |
| 7.Criteri di selezione | 12 |
| 8.Modalità e termini di presentazione della domanda | 18 |
| 9.Documentazione richiesta per accedere alla misura | 18 |
| 10.Valutazione dei gruppi e delle strategie proposte | 19 |
| 11.Concertazione: intesa con l'Organismo intermedio e approvazione definitiva del piano di sviluppo | 20 |
| 12.Spese ammissibili | 21 |
| 13.Tempi e modalità di esecuzione del piano di sviluppo locale | 22 |
| 14.Modalità di erogazione dei contributi | 22 |
| 15. ...Varianti | 23 |
| 16. Proroghe | 24 |
| 17.Vincoli di alienabilità e di destinazione | 25 |
| 18.Quantificazione delle risorse e intensità del contributo | 25 |
| 19.Obblighi del beneficiario | 28 |
| 20.Revoca del contributo e recupero delle somme erogate | 29 |
| 21.Cumulo degli aiuti pubblici | 30 |
| 22. ..Controlli | 30 |
| 23.Trattamento dei dati personali | 30 |
| 24.Riferimenti normativi | 30 |
| 25. ...Allegati | 31 |
| ALLEGATO 1 | |
| Relazione sulla definizione selezione delle aree ammissibili all'attuazione della misura 4.1 dell'Asse 4 del FEP in Regione Liguria | 32 |

¹ Redatto in conformità ai contenuti del Piano Operativo Nazionale F.E.P., come modificato con Decisione della Commissione Europea C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 e della "Nota metodologica per l'attuazione dell'Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Programma FEP 2007-2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali approvata in sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15 marzo 2011"

Premessa


L'asse 4 è tra le principali novità che il Fondo Europeo Pesca 2007-2013 ha introdotto rispetto al programma precedente SFOP 2001-2006. Nasce con l'obiettivo di riproporre **con portata sperimentale** nelle zone costiere, interessando fortemente il settore della pesca e acquacoltura, l'esperienza pluriennale dell'approccio Leader per lo sviluppo delle zone rurali con la creazione del GAL (Gruppi di Azione Locali).

A differenza delle altre misure del FEP, l'Asse 4 non ha come obiettivo la realizzazione di azioni individuali ma quello di aiutare le comunità e le zone di pesca a creare *nuove fonti sostenibili* di reddito e di aumentare la qualità di vita attraverso l'individuazione di attori responsabili, identificati nei **Gruppo di Azione Costiera (di seguito GAC)**, in grado di proporre ed attuare strategie di sviluppo locale.

Come nell'approccio Leader, anche l'Asse 4 prevede per la sua implementazione l'adozione di un approccio 'dal basso verso l'alto', volta a favorire l'aggregazione di attori locali, organizzati in "gruppi", che comprendano rappresentanti del settore ittico locale e di altri settori pubblici e privati, con l'obiettivo di definire **una strategia di sviluppo locale che preveda l'inserimento dell'attività di pesca nel contesto socio-economico della zona con l'obiettivo di creare sinergie e interazioni con altri settori economici**. Ai GAC è, dunque, demandata la comprensione dei problemi locali, delle aspirazioni delle comunità dedite alla pesca e l'adozione di soluzioni per rispondere alle proprie esigenze.

L'asse 4 rappresenta un complemento degli altri strumenti comunitari (le altre misure del FEP) e, ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del Regolamento (CE) 1198/2006 e degli artt. 21-25 del Regolamento (CE) n. 498/2007, può *"finanziare azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche"* (art. 43 del Reg. 1198/2006).

Alla base dello sviluppo territoriale, e quindi dell'Asse 4, si identificano i tre elementi di seguito schematizzati



e per accedere ai finanziamenti stanziati occorre rispettare le seguenti condizioni di base:

1. **Individuare una zona locale** conformemente ai requisiti europei e nazionali;
2. **Creare un gruppo o partenariato locale** (Gruppo di Azione Costiera - GAC) che comprende gli attori principali in quella determinata zona di pesca;
3. **Messa a punto e attuazione da parte del partenariato, unitamente alle collettività locali, di una strategia locale di sviluppo per quella zona.**²

Nel quadro di questa strategia il **gruppo locale deve definire l'insieme di interventi** che richiedono un finanziamento pubblico a valere sul Programma Operativo FEP 2007-2010; gli interventi devono essere intesi a creare o rilanciare attività economiche, ad esempio dando nuovo impulso alle attività di pesca in declino, promuovendo il turismo legato alle attività di pesca e valorizzando il patrimonio naturale o

² Farnet: "Sviluppo basato sul coinvolgimento delle realtà locali nelle zone di pesca dell'UE - Guida all'avvio di gruppi di azione locali Pesca (FLAG)"

architettonico, finanziando attività di formazione professionale all'interno o all'esterno del settore della pesca e così via.

Data la complessità di attuazione della strategia locale di sviluppo, si ritiene che la dotazione finanziaria disponibile e messa a bando per l'attuazione dell'Asse 4 costituisca la dotazione finanziaria minimale per il finanziamento di un GAC; quindi, si prenderanno in considerazione solo proposte che prevedono il totale utilizzo delle risorse disponibili.

1. Finalità della misura

- 1.1) Con il presente Bando la Regione Liguria avvia il procedimento di selezione di **un gruppo per l'attuazione di una strategia di sviluppo sostenibile** in una zona di pesca tra quelle ritenute ammissibili per l'attuazione dell'Asse IV come individuate nell'allegato 1.
- 1.2) Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) 1198/2006, le misure per lo sviluppo sostenibile mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore del pesca;
 - c) promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
 - d) promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
 - e) acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale;
 - f) contribuire alle spese operative dei gruppi;
 - g) promuovere il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne.
- 1.3) In linea con gli obiettivi e le priorità stabilite nel programma operativo del FEP, gli aiuti concessi sono destinati a due linee direttrici:
 - a) attuazione di strategie di sviluppo locale a favore di tutte le zone di pesca che dimostrano la volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia di sviluppo integrata e sostenibile, comprovata dalla presentazione di un piano di sviluppo, fondata su un partenariato rappresentativo; la strategia di sviluppo locale si propone di contribuire ad innescare processi di sviluppo che siano duraturi nel tempo e capaci di rendere maggiormente competitive le aree dipendenti dalla pesca. In tale contesto, sarà data priorità alle iniziative dirette a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a favorire la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, sostenendo le infrastrutture ed i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca;
 - b) attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca al fine di promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche.
- 1.4) Le misure a favore dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca sono proposte e attuate da gruppi che rispettano le caratteristiche previste al punto 3 del presente bando, che elaborano una strategia di sviluppo sostenibile integrata, sviluppata con un approccio dal basso verso l'alto. La strategia deve essere descritta in un piano di sviluppo locale in cui vengono dettagliate le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Obiettivi e misure ammissibili

- 2.1. Le azioni da attuare nell'ambito della strategia di sviluppo locale sono individuate dal gruppo e corrispondono alle misure previste dall'art. 44, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1198/2006.

Nella seguente tabella sono descritti obiettivi e azioni dell'asse 4 del FEP (articoli 43 e 44 del Regolamento (CE) 1198/2006)³

Tabella 1

| Obiettivo Generale | Obiettivi specifici | Azioni ammissibili (Art. 44 del Regolamento (CE) 1198/2006) |
|-------------------------------------|--|--|
| SVILUPPO DELLE ZONE DI PESCA | 1. mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura | - sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca - aggiungere valore ai prodotti della pesca |
| | 2. preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca | - rafforzare la competitività delle zone di pesca; - ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l'ecoturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca (*) - diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca (*) |
| | 3. promuovere la qualità dell'ambiente costiero | - tutelare l'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico; - recuperare il potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali; |
| | 4. promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca | - promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche |
| | 5. acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale. | - acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale |
| | 6. contribuire alle spese operative dei gruppi | - contribuire alle spese operative dei gruppi |

(*) I beneficiari di tali interventi dovrebbero essere lavoratori del settore della pesca o persone che esercitano una professione ad esso connessa (Reg. (CE) n. 1198/2006, art. 44, comma 4)

2.2. Le seguenti tabelle riportano per ciascuna delle misure attivabili alcuni esempi di azioni realizzabili nell'ambito dell'Asse IV che possono essere compresi nella strategia di sviluppo locale, dei potenziali beneficiari ed indicazioni sulle dotazioni finanziarie dedicate e l'intensità dell'aiuto.

Obiettivo 1 - Mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Misura 4.1 – Competitività e valorizzazione

Esempi di tipologie di azioni:

- commercializzazione: azioni di commercializzazione integrata dei prodotti ittici, turistici ed artigianali, volti anche al recupero e/o alla tutela di antichi mestieri legati al mare;
- azioni integrate intrasettoriali e intersettoriali: studi e progetti relativi alla filiera ittica, oppure orizzontali rispetto a più filiere produttive finalizzati all'introduzione di prodotti/servizi e processi produttivi innovativi;
- sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo: studio, pianificazione e realizzazione di esperienze pilota mirate a promuovere nuove forme organizzative, soprattutto nel settore della

³ Nota metodologica per l'attuazione dell'Asse IV "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", programma FEP 2007-2013 (Approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 15 marzo 2011)

- piccola pesca e dell'acquacoltura (es. consorzi d'area per l'erogazione di servizi ecc.);
- qualificazione dell'offerta: azioni di valorizzazione dei prodotti e del territorio anche attraverso marchi di qualità;
 - realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

Esempi di potenziali beneficiari

Pescatori, micro e piccole imprese, singole e associate, del settore della pesca e dell'acquacoltura e di altre categorie, associazioni di categoria, organizzazioni di produttori, enti locali, GAC.

I beneficiari devono essere compresi nel territorio del GAC.

Dotazione finanziaria - intensità dell'aiuto

Verrà lasciata al GAC la facoltà di scegliere quali misure attuare e con quali dotazioni finanziarie sulla base dell'analisi territoriale e della strategia di sviluppo locale prodotte.

L'intensità dell'aiuto è definita al punto 18 del presente bando.

Obiettivo 2 - Preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca.

Misura 4.2.1 – Diversificazione e promozione

Esempi di tipologie di azioni:

- recupero e adeguamento di strutture dedicate all'attività di pesca e acquacoltura per lo sviluppo dell'attività ricettiva;
- adeguamento imbarcazioni per l'attività di pescaturismo;
- acquisizione di consulenze specialistiche per lo sviluppo dell'ecoturismo nella fascia costiera;
- realizzazione di punti di sosta, di didattica e di ristoro attrezzati;
- acquisizione di servizi di consulenza specialistica per la progettazione, organizzazione e promozione dell'offerta congiunta delle attività turistiche, ricreative e culturali del settore ittico;
- messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricettiva, ricreativa e culturale del territorio, nonché degli eventi e manifestazioni che vi trovano ospitalità;
- realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

Esempi di potenziali beneficiari

Pescatori, proprietari privati o concessionari di aree della fascia costiera, micro e piccole imprese, singole e associate, del settore della pesca e dell'acquacoltura e di altre categorie, organizzazioni di produttori, enti locali, GAC.

I beneficiari devono essere compresi nel territorio del GAC.

Dotazione finanziaria - intensità dell'aiuto

Verrà lasciata al GAC la facoltà di scegliere quali misure attuare e con quali dotazioni finanziarie sulla base dell'analisi territoriale e della strategia di sviluppo locale prodotte.

L'intensità dell'aiuto è definita al punto 18 del presente bando.

Misura 4.2.2 – formazione

Il FEP può inoltre finanziare, fino a un massimo del 15 % dell'asse prioritario interessato, misure quali la promozione e il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile e siano in relazione diretta con le misure di cui al punto 2.1 (Reg. (CE) n. 1198/2006, art. 44, comma 2).

Potenziali Beneficiari

Micro e piccole imprese, singole e associate, del settore della pesca e dell'acquacoltura e di altre categorie, associazioni di categoria, organizzazioni di produttori.

I beneficiari di tali interventi dovrebbero essere lavoratori del settore della pesca o persone che esercitano una professione ad esso connessa (Reg. (CE) n. 1198/2006, art. 44, comma 4).

I beneficiari devono essere compresi nel territorio del GAC.

Dotazione finanziaria - intensità dell'aiuto

La dotazione finanziaria di questa misura non potrà superare il 15% dell'asse prioritario interessato.

Verrà lasciata al GAC la facoltà di scegliere quali misure attuare e con quali dotazioni finanziarie sulla base dell'analisi territoriale e della strategia di sviluppo locale prodotte.

L'intensità dell'aiuto è definita nel al punto 18 del presente bando.

Obiettivo 3 - Promuovere la qualità dell'ambiente costiero

Misura 4.3 – valorizzazione e gestione dell'ambiente e della fascia costiera

Esempi di tipologie di azioni:

- qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale: interventi di tipizzazione architettonica e paesaggistica, interventi di recupero delle tradizioni e delle identità culturali locali legate al mare;
- interventi rivolti alla fruizione integrata della fascia costiera: azioni di valorizzazione dell'ambiente e delle risorse costiere anche a finalità turistica, sportiva e ricreativa (es. centri visita, azioni di sviluppo delle strutture museali, sentieristica, ripristino aree incluse le vie di accesso e di sosta delle imbarcazioni da pesca ovvero spazi del territorio terrestre prospiciente il mare anche in caso di emergenze ambientali);
- azioni volte al recupero del potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali (eventi riconosciuti tali attraverso apposito atto formale);
- azioni a favore della tutela ambientale: iniziative di educazione ambientale e alimentare, azioni innovative di sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, di promozione del risparmio energetico e del recupero e riuso dei rifiuti, iniziative di sostegno alla certificazione ambientale;
- organizzazione di spazi ed attività sportive e per il tempo libero;
- realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

Esempi di potenziali beneficiari

Enti pubblici, pescatori, proprietari privati o concessionari di aree della fascia costiera, micro e piccole imprese, singole e associate, del settore della pesca e dell'acquacoltura, GAC.

I beneficiari devono essere compresi nel territorio del GAC.

Dotazione finanziaria - intensità dell'aiuto

Verrà lasciata al GAC la facoltà di scegliere quali misure attuare e con quali dotazioni finanziarie sulla base dell'analisi territoriale e della strategia di sviluppo locale prodotte.

L'intensità dell'aiuto è definita al punto 18 del presente bando.

Obiettivo 4 - Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca

Misura 4.4 – Cooperazione

Esempi di tipologie di azioni:

- rimborsi spese ad amministratori e personale del GAC per gli incontri con i gruppi partner fuori dal territorio del GAC medesimo;
- servizi di traduzione e interpretariato;
- azioni volte all'istituzione di reti finalizzate allo scambio di esperienze ed allo sviluppo della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca;
- organizzazione di incontri pubblici ed informativi;
- noleggio locali e attrezzature per incontri pubblici e seminari;
- produzione e diffusione di materiale informativo;
- consulenze specialistiche;
- rimborsi per spese relative all'attività di coordinamento;
- visite guidate e tirocini presso altre zone di pesca, scambi di esperienze tra gruppi, conferenze e workshop,
- spese per la progettazione di investimenti comuni.

Potenziali Beneficiari

I GAC della Regione Liguria.

Dotazione finanziaria - intensità dell'aiuto

La dotazione finanziaria di questa misura non potrà essere inferiore al 2% del contributo assegnabile al GAC.

L'intensità dell'aiuto può arrivare al 100% della spesa ammessa

Obiettivo 5 - Acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale

Misura 4.5 – Formazione, assistenza tecnica e animazione del GAC

Esempi di tipologie di azioni:

- Partecipazione ad iniziative formative e di assistenza tecnica dirette ai partner del gruppo volte alla corretta ed efficace attuazione del piano di sviluppo locale, anche promosse dall'Amministrazione regionale:
 - o retribuzioni del personale;
 - o rimborsi spese di viaggio e di soggiorno;
- attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, dei principali attori sociali e del partenariato del gruppo sulla realtà territoriale, sulla strategia di sviluppo locale sulle politiche di sviluppo socioeconomico:
 - o acquisizione di servizi e prestazioni professionali anche finalizzate alla progettazione della strategia;
 - o noleggio attrezzature, locali e spazi per iniziative pubbliche;
 - o produzione e diffusione di materiale informativo;
 - o realizzazione o aggiornamento di siti internet;
 - o pubblicazioni di bandi e avvisi pubblici del gruppo.

Potenziali Beneficiari

I GAC della Regione Liguria.

Dotazione finanziaria - intensità dell'aiuto

La dotazione finanziaria di questa misura non potrà superare il 2% del contributo assegnabile al GAC.

L'intensità dell'aiuto può arrivare al 100% della spesa ammessa.

Obiettivo 6 - Contribuire alle spese operative dei gruppi.

Misura 4.6 - Costi di gestione, acquisizione competenze e animazione

L'Asse IV può contribuire a sostenere le spese legate all'operatività della struttura e per i compiti organizzativi ed amministrativi connessi al funzionamento del partenariato e all'attuazione del Piano di sviluppo locale:

- retribuzioni del personale e compensi per prestazioni di lavoro a progetto ed autonome;
- acquisizioni di servizi amministrativi, contabili e finanziari;
- acquisto e noleggio attrezzature;
- costi preparatori e di progettazione del Piano di Sviluppo Locale;
- costi per le attività di animazione (comunicazione, affitto locali, personale, consulenze, ecc.).

Potenziali Beneficiari

I GAC della Regione Liguria.

Dotazione finanziaria - intensità dell'aiuto

La dotazione finanziaria di questa misura non potrà superare il 10% del contributo assegnabile al GAC.

Nell'ambito di tale budget le spese preparatorie e di progettazione del GAC che sarà selezionato saranno ammissibili a finanziamento fino ad un percentuale massima del 3% della dotazione finanziaria di questa misura.

L'intensità dell'aiuto può arrivare al 100% della spesa ammessa.

2.3. La maggior parte delle operazioni deve essere condotta dal settore privato.

L'attuazione delle misure ammissibili nell'ambito dell'Asse IV, descritte nelle suddette tabelle, può includere operazioni riconducibili ai seguenti assi:

- Asse prioritario 1: Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria ad eccezione delle misure previste dall'articolo 23 "Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca" e 24 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca" del Regolamento (CE) 1198/2006;
- Asse prioritario 2: Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Asse prioritario 3: Misure di interesse comune" del Regolamento (CE) 1198/2006.

Per il finanziamento di operazioni corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali di intervento per operazione fissati rispettivamente nei capi I, II e III e nell'allegato II del medesimo Regolamento (CE) 1198/2006, come specificato al punto 18 del presente bando.

Per operazioni che non corrispondono a tali misure i massimali di intervento sono specificati al punto 18 del presente bando.

3. Beneficiari

- 3.1) I beneficiari del presente bando, come previsto dal PO del FEP (paragrafo 4.2.4.3), sono gruppi espressione equilibrata dei vari ambienti socioeconomici del territorio. Il partenariato deve comprendere rappresentanti delle tre componenti e nelle percentuali di seguito specificate:
- Soggetti economici privati del settore della pesca (quali pescatori, cooperative, acquacoltori singoli e associati, industrie di lavorazione dei prodotti ittici, ecc.): minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci;
 - Soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento: minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci;
 - Altri pertinenti rappresentanti privati dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale (quali operatori turistici, del commercio, associazioni culturali e ambientali, ecc.): minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci.

Le suddette percentuali dovranno essere rispettate nella composizione dell'organo direttivo del gruppo; tale requisito dovrà sussistere fino alla fine dell'intervento.

- 3.2) Al momento della presentazione della candidatura, i gruppi devono essere già costituiti formalmente. I gruppi possono costituirsi con una forma giuridica che comporti l'assunzione di personalità giuridica oppure essere il frutto di un accordo⁴ tra diversi soggetti che non genera una struttura avente personalità giuridica, in questo caso, il gruppo deve scegliere un partner che svolga l'attività di dirigente amministrativo e finanziario.
- 3.3) Per partecipare alla selezione il gruppo deve dimostrare di possedere una struttura organizzativa adeguata a provvedere agli adempimenti amministrativi e finanziari di base per l'attuazione del piano di sviluppo locale attraverso la realizzazione degli interventi previsti.
- 3.4) Laddove è possibile il gruppo dovrebbe basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienza nel settore (ad es. Gruppi di Azione Locali - GAL).
- 3.5) Per partecipare alla selezione il gruppo deve individuare tra i partner quello che funge da capofila. Il partner capofila svolge funzioni di coordinamento del gruppo. Il capofila si occupa in particolare di convocare gli incontri propedeutici, mediare tra le diverse posizioni dei partner, coordinare i lavori del gruppo per la predisposizione della strategia di sviluppo e della sua attuazione, predisporre il piano di sviluppo, raccogliere e organizzare gli eventuali allegati al piano.
- 3.6) Il gruppo selezionato (beneficiario), in relazione al budget assegnato, individua le azioni e identifica i beneficiari finali⁵. L'attuazione delle azioni previste nella strategia di sviluppo locale predisposta dal gruppo può essere svolta:
- direttamente dal gruppo,
 - da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, esterni ai gruppi. In questo caso la selezione dei beneficiari finali avviene tramite bandi emanati dall'Amministrazione regionale come specificato al punto 13 del presente bando.

4. Area territoriale di riferimento

- 4.1) Le zone di intervento ammissibili per l'attuazione delle misure previste dall'Asse IV del FEP nel territorio della Regione Liguria sono le seguenti, come dettagliato nella relazione di cui all'allegato 1:

1) Zona di Ventimiglia-Sanremo:

⁴ Qualsiasi accordo consentito dalla normativa nazionale. L'accordo regola i rapporti giuridici tra i partner del gruppo ed ha lo scopo di consentire il corretto esercizio della gestione del piano di sviluppo. Con questo documento il partenariato del gruppo stabilisce gli obblighi di ciascun partner a valere sulla realizzazione del piano. L'accordo deve essere firmato da tutto il partenariato del gruppo e deve essere presentato contestualmente alla domanda per partecipare alla selezione. Le persone che possono firmare l'accordo sono i soggetti autorizzati ad impegnare giuridicamente e finanziariamente l'organismo che rappresentano.

⁵ Beneficiario finale: il beneficiario finale è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, che realizza un'azione prevista dal piano di sviluppo locale.

comprende i comuni di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare, Imperia.

2) Zona di Loano - Finale Ligure - Bergeggi:

comprende i comuni di Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno e Bergeggi.

3) Zona di Camogli – Sestri Levante:

comprende i comuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante.

4) Zona di Cinque Terre - Spezia:

comprende i comuni di Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, La Spezia, Portovenere, Lerici, Ameglia.

4.2) L'esatta definizione dei confini territoriali della zona interessata dalla strategia di sviluppo sostenibile è stabilita dal gruppo.

La zona individuata dal gruppo per l'attuazione della strategia può comprendere anche solo una parte della zona ammissibile di cui al punto 4.1; in tale caso il gruppo deve dimostrare che l'area individuata rimane ammissibile per l'attuazione dell'Asse IV in quanto rispetta almeno uno dei parametri di seguito riportati, previsti dal punto 6.2.4.3, lettere b e c, del programma operativo del FEP:

- popolazione residente⁶ di almeno 30.000 abitanti in generale e di 15.000 nelle aree ad insularità minore,
- rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali pari ad almeno il 2%⁷.

Il gruppo può includere nella zona interessata dal GAC anche altri comuni non ricompresi nelle aree ammissibili di cui al punto 4.1 purché:

- il territorio del/dei comune/i in questione siano confinante con quelli delle aree ammissibili interessate dal GAC;
- sia fornita una relazione esplicativa sull'inclusione di detti comuni e
- sia dimostrato il mantenimento di uno dei seguenti criteri di ammissibilità:
 - o popolazione residente di almeno 30.000 abitanti in generale e di 15.000 nelle aree ad insularità minore,
 - o rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali pari ad almeno il 2%.

5. Caratteristiche della strategia di sviluppo sostenibile e del piano di sviluppo locale

5.1) I gruppi di cui al punto 3, propongono una strategia integrata di sviluppo locale, basata su un approccio 'dal basso verso l'alto', che deve presentare le seguenti caratteristiche⁸:

- essere organica, fondata sull'interazione tra operatori, settori e operazioni e trascendere un semplice insieme di azioni o di misure settoriali;
- essere coerente con le esigenze del settore della pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;
- essere complementare rispetto agli altri strumenti di intervento previsti dai fondi strutturali;
- dimostrare la propria durevolezza: la strategia deve prevedere azioni capaci di innescare processi di sviluppo che siano duraturi nel tempo.

I progetti di cooperazione con altre zone, italiani o stranieri, possono costituire parte integrante della strategia di sviluppo proposta.

5.2) La strategia di sviluppo elaborata deve essere dettagliatamente descritta in uno specifico Piano di Sviluppo Locale che deve essere formulato dal GAC nel rispetto dei seguenti contenuti minimi, utilizzando lo schema "Formulario per la redazione del piano di sviluppo locale" (facsimile sarà reso disponibile sui siti internet della Regione Liguria).

⁶ Dati del censimento ISTAT 2001 (allegato 4 – Dati socio-economici di riferimento per la redazione del Piano di Sviluppo Locale)

⁷ Dati del censimento ISTAT 2001 (allegato 4 – Dati socio-economici di riferimento per la redazione del Piano di Sviluppo Locale)

⁸ Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, articolo 24.

1. descrizione del territorio interessato dal GAC in termini geografici (indicazione dei territori comunali e/o le porzioni di essi interessati), economici, sociali e ambientali;
2. sintesi del confronto con il partenariato e delle attività di concertazione svoltesi in sede locale;
3. analisi SWOT dell'area (punti di forza e di debolezza della zona interessata, delle opportunità e delle minacce presenti) al fine di evidenziare lo specifico potenziale di sviluppo, in particolare dal punto di vista socio-economico con particolare riferimento alle condizioni del settore ittico;
4. obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la strategia di sviluppo sostenibile proposta,
5. descrizione generale della strategia e delle azioni previste dalla strategia che devono consentire il raggiungimento degli obbiettivi della strategia, facendo riferimento alle tabelle di cui al punto 2.2. Le singole azioni vanno esplicitate in apposite schede sintetiche che contengono:
 - modalità di attuazione e di finanziamento delle singole azioni specificando, in particolare, le azioni che il GAC intende attuare direttamente e quelle che intende affidare a soggetti esterni al GAC;
 - eventuale misura FEP a cui fare riferimento individuata tra quelle previste dagli Assi d'intervento I, II e III del Reg. CE n.1198/2006,
 - contributo pubblico totale da attribuire all'azione;
 - ogni altra indicazione utile a chiarire il profilo dell'intervento;
6. crono programma degli interventi;
7. descrizione dei profili di complementarietà della strategia indicata rispetto agli altri strumenti della programmazione 2007-2013 (FEARS, FESR, FSE, FAS ed altri);
8. piano finanziario contenente
 - l'indicazione della previsione totale dei costi operativi del Gruppo,
 - l'indicazione dei costi sostenuti dal GAC per le iniziative direttamente realizzate,
 - la distribuzione del budget totale tra le singole misure realizzate direttamente dal Gruppo e/o da soggetti esterni,
 - la distribuzione orientativa delle risorse per misura e per annualità;
9. indicatori di realizzazione⁹ e di risultato¹⁰;
10. dati e organizzazione del gruppo proponente (partenariato, struttura, forma giuridica, organi, struttura amministrativa, capacità progettuale e operativa, capacità finanziaria, ecc.) corredata di: descrizione delle funzioni di ciascun soggetto che fa parte del GAC (soggetti privati, soggetti pubblici, banche, CCIAA, animatori ecc.), curricula dei componenti l'organo decisionale del GAC, curriculum della struttura/del soggetto incaricato della progettazione del PSL, descrizione dello staff preposto agli adempimenti operativi e dei profili logistici che ne assecondano il funzionamento.

5.3) I contenuti della strategia proposta dal gruppo ammesso a contributo, saranno oggetto di osservazioni mirate e potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni richieste dall'Amministrazione regionale nel corso della fase di concertazione, come descritto al punto 11.

5.4) Non sono finanziabili domande il cui piano di sviluppo non preveda l'intero utilizzo della dotazione finanziaria messa a bando.

6. Criteri di ammissibilità

⁹ **Indicatori di realizzazione:** gli indicatori di realizzazione sono riferiti alle attività, vengono misurati utilizzando unità di misura fisiche o monetarie (es. numero di percorsi formativi attivati, numero di attività di pescaturismo avviate, ecc.).

¹⁰ **Indicatori di risultato:** gli indicatori di risultato sono riferiti agli effetti diretti ed immediati della strategia di sviluppo sui beneficiari diretti. Essi forniscono informazioni in merito ai cambiamenti provocati dalla strategia sulla comunità locale. Questi indicatori possono essere di natura fisica (es. aumento del flusso turistico, numero di tirocinanti formati con successo, ecc.), oppure di natura economica (mobilitazione di capitali del settore privato, diminuzione dei costi di trasporto, ecc.).

6.1) Affinché la domanda di cui al successivo punto 8 possa essere ritenuta ammissibile, i gruppi devono possedere i seguenti requisiti¹¹:

- 1 essere composti da rappresentanti del settore pesca (minimo 20% - massimo 40%), da enti pubblici (minimo 20% - massimo 40%) e da altri pertinenti rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale del territorio individuato (minimo 20% - massimo 40%);
- 2 possedere personalità giuridica oppure essere frutto di un accordo tra diversi soggetti che individuino all'interno del gruppo un componente che funga da dirigente amministrativo;
- 3 disporre di una capacità¹² amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo.

6.2) La zona individuata dal gruppo per l'attuazione della strategia deve rispettare le caratteristiche di cui al paragrafo 4.

7. Criteri di selezione

7.1) I criteri di selezione definiti nel documento "Nota metodologica per l'attuazione dell'Asse IV 'Sviluppo sostenibile delle zone di pesca'" approvato dalla Cabina di Regia della seduta del 15 marzo 2011, sono riportati nella seguente tabella con il relativo punteggio:

Tabella 2

| CRITERIO DI SELEZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
|--|-------------------|
| 1. Estensione dell'area | 5 |
| 2. Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico | 48 |
| 3. Partecipazione del settore ittico al partenariato locale | 15 |
| 4. Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti (direttamente dal gruppo o da soggetti esterni al gruppo). | 15 |
| 5. Azioni del piano volte alla tutela dell'ambiente. | 10 |
| 6. Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio (ad esempio i Piani di sviluppo locale elaborati nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale). | 7 |
| TOTALE | 100 |

Ciascuno dei suddetti criteri è stato declinato in specifiche voci di dettaglio riportate nella seguente tabella, al fine di consentire una selezione più precisa delle aree e rendere la procedura di selezione chiara:

Tabella 3

| |
|----------------------------------|
| SOTTOCRITERI DI SELEZIONE |
|----------------------------------|

¹¹ Previsti dal documento "FEP 2007-2013 - Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 21 del 26 marzo 2010

¹² **Capacità amministrativa:** secondo il Reg. (CE) 498/2007, articolo 23 comma 2, la capacità amministrativa del gruppo è considerata adeguata se:

- a) il gruppo sceglie all'interno dell'associazione un componente che funga da dirigente amministrativo e che garantisca il corretto funzionamento dell'associazione stessa; oppure
- b) gli associati costituiscono una struttura comune con personalità giuridica il cui statuto garantisca il corretto funzionamento dell'associazione.

| Descrizione (A) | | Valore (B) | Peso (C) |
|---|--|------------|----------|
| 1. Estensione dell'area | | | |
| 1.1) Estensione geografica dell'ambito di applicazione del PSL dal gruppo. Tasso di copertura territoriale in termini di superficie dei comuni rispetto all'estensione della zona ammissibile di cui all'articolo 4 e all'allegato 1 | territorio interessato rappresenta tra il 30% e il 50% della superficie della zona ammissibile | 0,3 | 3 |
| | territorio interessato rappresenta una percentuale superiore al 50% fino al 70% della superficie della zona ammissibile | 0,5 | |
| | territorio interessato rappresenta una percentuale superiore al 70% della superficie della zona ammissibile | 1 | |
| 1.2) Entità della popolazione: il territorio di riferimento del GAC presenta una popolazione di entità superiore all'entità minima richiesta per l'ammissibilità (30.000 – censimento ISTAT 2001) | Popolazione residente nel territorio del GAC: > 30.000 e < 50.000 (censimento 2001) | 0,3 | 2 |
| | Popolazione residente nel territorio del GAC: ≥ 50.000 e ≤ 100.000 (censimento 2001) | 0,5 | |
| | Popolazione residente nel territorio del GAC: > 100.000 (censimento 2001) | 1 | |
| 2. Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico | | | |
| 2.1) Grado di accuratezza e completezza dell'analisi di contesto: il piano fornisce un'analisi accurata dei principali punti di forza e di debolezza (analisi SWOT) dell'area con particolare riferimento ai comparti pesca ed acquacoltura | analisi SWOT generica | 0,5 | 6 |
| | analisi SWOT dettagliata con particolare riferimento ai comparti pesca ed acquacoltura | 1 | |
| 2.2) Grado di coerenza della strategia e del relativo piano finanziario con la soddisfazione dei bisogni individuati: le azioni previste dal PSL e le corrispondenti risorse stanziare permettono di raggiungere le priorità e gli obiettivi della strategia proposta | Il piano prevede solo un elenco di azioni non collegate tra loro e le risorse previste non corrispondono alle priorità della strategia | 0 | 10 |
| | Il piano proposto definisce le priorità e gli obiettivi specifici e stabilisce le azioni strategiche finalizzate al raggiungimento degli stessi. Al piano è allegata un'analisi della fattibilità e sostenibilità finanziaria della strategia proposta. | 0,5 | |
| | Il piano proposto definisce le priorità e gli obiettivi specifici e stabilisce le azioni strategiche finalizzate al raggiungimento degli stessi. Al piano è allegata un'analisi della fattibilità e sostenibilità finanziaria della strategia proposta. La disponibilità di fondi privati e pubblici consente di attivare immediatamente le azioni ritenute strategiche. | 1 | |
| 2.3) Grado di definizione del piano dei ruoli, delle responsabilità e degli impegni di ciascun partner del gruppo e dai soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia | Il piano non illustra i ruoli, le responsabilità e non si specificano gli impegni dei partner del gruppo e dei soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia. | 0 | 6 |
| | Il piano illustra dettagliatamente i ruoli svolti dai partner del gruppo e dai soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia, descrive gli impegni dei partner a realizzare attività del piano e definisce chiaramente le responsabilità di ciascuno. | 0,5 | |

| | | | |
|---|---|-----|---|
| | Il piano illustra dettagliatamente i ruoli svolti dai partner del gruppo e dai soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia, descrive gli impegni dei partner a realizzare attività del piano e definisce chiaramente le responsabilità di ciascuno. Per ciascuna attività vengono indicati i responsabili, i principali attori coinvolti, i luoghi dove le azioni verranno eseguite e i beneficiari delle stesse | 1 | |
| 2.4) Il piano prevede la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di un numero significativo di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca | Il piano non prevede la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca. | 0 | 5 |
| | Il piano tratta in modo generico la strategia per la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca. | 0,5 | |
| | Il piano affronta dettagliatamente la strategia per la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca. Al piano di sviluppo è allegata una relazione analitica che affronta in modo specifico la validità economica delle attività volte a promuovere la pluriattività dei pescatori e creare posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca nel lungo termine. | 1 | |
| 2.5) Il piano prevede il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalla comunità di pesca. | Il piano non prevede il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalle comunità di pesca o quelle previste non sono supportate da un accordo con la comunità di pesca. | 0 | 5 |
| | Il piano prevede in modo generico il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalla comunità di pesca (documentate da verbali di riunioni, note predisposte da rappresentanti della comunità di pesca, ecc.) | 0,5 | |
| | Il piano prevede in modo specifico il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalla comunità di pesca (documentate da verbali di riunioni, note predisposte da rappresentanti della comunità di pesca, relazioni sottoscritte dai rappresentanti della comunità di pesca ecc.). Il Piano descrive dettagliatamente i progetti da realizzare per sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca, il fabbisogno finanziario stimato e la tempistica di realizzazione. | 1 | |
| 2.6) Il piano prevede la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca. | Il piano non prevede interventi per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca. | 0 | 5 |

| | | | |
|--|---|------|---|
| | Il piano prevede azioni isolate per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali limitate ad una piccola estensione del territorio (superficie interessata inferiore al 30% della zona individuata dal gruppo) | 0,5 | |
| | Il piano prevede azioni strategiche integrate (es. creazione di reti turistiche) per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali riferite ad una buona estensione del territorio (superficie interessata superiore al 30% della zona individuata dal gruppo) | 1 | |
| 2.7) Il piano prevede azioni per la promozione e il miglioramento della capacità di accesso al mondo del lavoro, in particolare delle donne. | Il piano non prevede azioni specifiche | 0 | 5 |
| | il piano prevede in generale interventi orientati a promuovere e migliorare la capacità di accesso nel mercato del lavoro | 0,50 | |
| | Il piano prevede specifiche azioni per la promozione e il miglioramento della capacità di accesso nel mondo del lavoro (es. percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo e all'aggiornamento delle competenze nei settori e per le attività ritenute strategiche nel piano di sviluppo e per le quali è richiesto un supporto per lo sviluppo della professionalità; percorsi di formazione finalizzati alla creazione d'impresa in attività ritenute strategiche per l'attuazione della strategia) con particolare riferimento per le donne | 1 | |
| 2.8) partecipazione dei soggetti rappresentativi del settore della pesca alla definizione delle strategie di sviluppo locale | Il piano è stato redatto con scarsa consultazione della comunità di pesca. La comunità di pesca non è stata coinvolta in modo diretto e attivo nella definizione dei contenuti del piano, ma semplicemente informata sui contenuti dello stesso | 0,25 | 6 |
| | Il piano è stato redatto dopo consultazione formale dei principali attori della comunità di pesca. Al piano sono allegati verbali di riunioni, note e relazioni redatte dai rappresentanti della comunità di pesca e/o ogni altro documento atto a dimostrare il coinvolgimento dei principali attori della comunità di pesca nell'elaborazione della strategia proposta. I documenti allegati dimostrano che il piano riflette l'interesse e l'opinione dei principali attori della comunità di pesca | 0,75 | |
| | Il piano è il risultato dell'attività di gruppi di lavoro incaricati di definire i contenuti della strategia proposta (negoziare le priorità, definire gli obiettivi, il budget ecc) ai quali hanno partecipato attivamente i principali attori della comunità di pesca. Al piano sono allegati i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro, relazioni e ogni altro documento atto a dimostrare il lavoro svolto dai gruppi e il percorso | 1 | |

| | | | |
|---|---|------|---|
| | seguito per l'elaborazione della strategia. I documenti allegati dimostrano che il Piano riflette l'interesse e l'opinione dei principali attori della comunità di pesca. | | |
| 3. Partecipazione del settore ittico al partenariato locale | | | |
| 3.1) Il piano di sviluppo locale è presentato da un gruppo caratterizzato da un'alta percentuale di rappresentanti del settore della pesca. | Percentuale di rappresentanti del settore della pesca dal 20 al 30% | 0,75 | 8 |
| | percentuale di rappresentanti del settore della pesca superiore al 30% | 1 | |
| 3.2) Il piano di sviluppo locale è presentato da un gruppo caratterizzato a livello decisionale da un'alta percentuale di rappresentanti del settore della pesca. | Il gruppo è caratterizzato a livello decisionale da una percentuale compresa tra il 20 e il 25% di rappresentanti del settore della pesca. | 0,3 | |
| | Il gruppo è caratterizzato a livello decisionale da una percentuale superiore al 25 fino al 30% di rappresentanti del settore della pesca. | 0,6 | |
| | Il gruppo è caratterizzato a livello decisionale da una percentuale superiore al 30% fino al 40% di rappresentanti del settore della pesca. | 1 | |
| 4. Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti (direttamente dal gruppo o da soggetti esterni al gruppo) | | | |
| 4.1) Il responsabile tecnico/coordinatore tecnico/capofila del gruppo dimostra di possedere specifica esperienza nel settore | | | |
| 4.1.1) Il responsabile tecnico/coordinatore tecnico/capofila ha acquisito specifica competenza nella gestione di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali (desumibile dal curriculum allegato al psl) | NO | 0 | 3 |
| | SI: ha partecipato quale partner ad alcuni progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali (da 2 a 5 progetti) | 0,5 | |
| | SI: ha partecipato quale partner ad alcuni progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali (superiore a 5 progetti) oppure come capofila | 1 | |
| 4.1.2) Il responsabile tecnico/coordinatore tecnico/capofila ha acquisito specifica competenza in iniziative LEADER (desumibile dal curriculum allegato al psl) | NO | 0 | 3 |
| | SI: ha partecipato quale partner ad una o più iniziative LEADER. | 0,5 | |
| | SI: ha partecipato quale capofila ad almeno una iniziativa LEADER o ha partecipato quale partner a più di tre iniziative LEADER. | 1 | |
| 4.1.3) Il responsabile tecnico/coordinatore tecnico/capofila ha acquisito specifica competenza nella gestione di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali o integrati finanziati da fondi comunitari (desumibile dal curriculum allegato al psl) | NO | 0 | 3 |
| | SI: ha comprovata esperienza nella gestione di progetti territoriali o integrati finanziati da fondi comunitari (da 1 a 5) | 0,5 | |
| | SI: ha comprovata esperienza nella gestione di progetti territoriali o integrati finanziati da fondi comunitari (superiore a 5) | 1 | |
| 4.2) Il gruppo dimostra di possedere specifica esperienza nel settore | | | |
| 4.2.1) Esperienza maturata dai soci del GAC in materia di gestione di progetti cofinanziati da fondi europei (desumibile dai curricula allegati al psl) | NO | 0 | 2 |
| | SI: i soggetti del gruppo hanno partecipato a progetti cofinanziati da fondi UE (da 1 a 5 progetti) | 0,5 | |
| | SI: i soggetti del gruppo hanno partecipato a progetti cofinanziati da fondi UE (progetti > 5) | 1 | |
| 4.2.2) Esperienza maturata dai soci del GAC in | NO | 0 | 2 |

| | | | |
|---|---|------|----|
| iniziative LEADER (desumibile dai curricula allegati al psl) | SI: il GAC presenta soggetti all'interno della sua struttura organizzativa con comprovata esperienza nella gestione di progetti LEADER | 1 | |
| 4.2.3) Esperienza maturata dai soci del GAC nella gestione di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali o integrati finanziati da fondi comunitari (desumibile dai curricula allegati al psl) | NO | 0 | 2 |
| | SI: il GAC presenta soggetti all'interno della sua struttura organizzativa con comprovata esperienza nella gestione di progetti territoriali o integrati finanziati da fondi comunitari (da 1 a 5) | 0,5 | |
| | SI: il GAC presenta soggetti all'interno della sua struttura organizzativa con comprovata esperienza nella gestione di progetti territoriali o integrati finanziati da fondi comunitari (superiore a)5 | 1 | |
| 5. Azioni del piano volte alla tutela dell'ambiente | | | |
| Il piano prevede specifiche azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali. | Il piano non prevede azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o le azioni proposte non sono supportate da adeguate relazioni scientifiche corredate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati redatte da professionisti riconosciuti. | 0 | 10 |
| | Il piano prevede azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali che interessano un'estensione di territorio inferiore al 30% della superficie totale della zona individuata dal gruppo. Le azioni proposte sono supportate da adeguate relazioni scientifiche corredate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati. | 0,50 | |
| | Il piano prevede azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali che interessano un'estensione di territorio compreso tra il 30% e il 60% della superficie totale della zona individuata dal gruppo. Le azioni proposte sono supportate da adeguate relazioni scientifiche corredate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati. | 0,75 | |
| | Il piano prevede azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali che interessano un'estensione di territorio superiore al 60% della superficie totale della zona individuata dal gruppo. Le azioni proposte sono supportate da adeguate relazioni scientifiche corredate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati. | 1 | |
| 6. Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio (ad esempio i Piani di sviluppo locale elaborati nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale). | | | |
| 6.1) Il piano di sviluppo prevede complementarietà e sinergia con programmi finanziati da altri fondi strutturali comunitari e/o da fondi nazionali e regionali. | NO: il piano non prevede la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con programmi finanziati da altri fondi | 0 | 3 |
| | Il piano prevede la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con pochi | 0,75 | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | programmi (in numero inferiore a 3) finanziati da altri fondi | | |
| | Il piano prevede la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con numerosi programmi (in numero pari o superiore a 3) finanziati da altri fondi | 1 | |
| 6.2) Il piano prevede metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con azioni finanziate dall'Asse 4 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). | NO | 0 | 4 |
| | SI | 1 | |

Il punteggio attribuibile a ciascun sottocriterio di valutazione si ottiene moltiplicando il valore (B) per il peso (C). Il punteggio complessivo per ciascuna istanza, utile per la formazione della graduatoria, si ottiene dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun sottocriterio.

8. Modalità e termini di presentazione della domanda

8.1) La domanda di partecipazione, in originale e in carta semplice, sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000 dal rappresentante legale del gruppo o da altra persona appositamente individuata all'atto della formale costituzione del gruppo (per i casi in cui non sia prevista l'acquisizione della personalità giuridica) o munita di procura speciale o titolo equipollente, deve essere compilata utilizzando lo schema "Domanda di partecipazione" (facsimile sarà reso disponibile sui siti internet della Regione Liguria).

8.2) La domanda completa della documentazione di cui al punto 9, deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R a **Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura, Servizio Produzioni Agroalimentari - Via Fieschi, 15 – 16121 Genova dal 01.02.2012 al 31.03.2012.**

Le domande presentate oltre il suddetto termine sono dichiarate non ricevibili e vengono archiviate. La busta chiusa deve riportare la seguente dicitura "FEP 2007-2013 – Misura 4.1: Domanda presentata dal gruppo _____ (denominazione del gruppo) per l'attuazione dell'Asse 4. **La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.**

Le domande che a seguito dell'istruttoria, di cui al successivo punto 10, necessitano di un'ulteriore integrazione della documentazione, dovranno essere integrate della documentazione mancante che dovrà essere prodotta entro 15 giorni dalla richiesta della Commissione di selezione di cui al punto 10.4 a pena di decadenza.

9. Documentazione richiesta per accedere alla misura

9.1) Alla domanda di cui al punto 8 deve essere allegata la seguente documentazione:

1. piano di sviluppo locale redatto secondo il "Formulario per la redazione del piano di sviluppo locale" (facsimile sarà reso disponibile sui siti internet della Regione Liguria) e relativi allegati, redatto in conformità alle indicazioni del punto 5;
2. cartografia dell'area interessata che evidenzia il territorio oggetto dalla strategia proposta dal gruppo;
3. copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto del gruppo;
4. nel caso di un gruppo costituito a seguito di un accordo sottoscritto tra diversi soggetti che non genera una struttura avente personalità giuridica: copia conforme all'originale dell'accordo sottoscritto dai soggetti autorizzati ad impegnare giuridicamente e finanziariamente ciascun partner del gruppo avente i seguenti requisiti minimi:
 - descrizione del partenariato;
 - descrizione dell'organo decisionale del gruppo con chiara individuazione delle persone munite di poteri di rappresentanza, autorizzate ad agire in nome e per conto del gruppo e ad assumere impegni vincolanti;
 - definizione dei ruoli e delle responsabilità dei partner;
5. nel caso di un gruppo costituito come società di capitali: copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio con le annotazioni antimafia *oppure* copia della domanda di iscrizione;

6. nel caso di un gruppo non iscritto al registro delle imprese: copia del certificato di iscrizione nel pertinente registro delle persone giuridiche oppure copia della domanda di iscrizione;
7. se la domanda non è presentata dal rappresentante legale del gruppo o da altra persona appositamente individuata all'atto della formale costituzione del gruppo: copia conforme all'originale della procura speciale o dell'atto equipollente con il quale il gruppo conferisce il mandato con rappresentanza per la sottoscrizione della presente domanda;
8. regolamento di funzionamento interno del GAC, sottoscritto dal legale rappresentante o dal mandatario/proponente;
9. elenco riepilogativo della documentazione presentata.

10. Valutazione dei gruppi e delle strategie proposte

- 10.1) La struttura responsabile del procedimento di valutazione istruttoria è il Servizio Produzioni Agroalimentari, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti. Il procedimento di valutazione è svolto secondo le indicazioni riportate nel Manuale delle procedure e dei controlli dell'organismo intermedio 'Regione Liguria' approvato con DGR n. 1357 del 19 novembre 2010.
- 10.2) La Regione Liguria – Servizio Produzioni Agroalimentari provvede alla ricezione delle istanze, precedentemente protocollate dall'ufficio Protocollo della Regione, e all'attribuzione di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.
In particolare, il codice di progetto sarà costruito come di seguito specificato:
 - numero progressivo;
 - codice di misura (SZ);
 - anno di riferimento;
 - sigla Regione Liguria (LI).
- 10.3) Il Servizio Produzioni Agroalimentari provvede alla verifica della ricevibilità delle domande. In tale fase è verificato il rispetto dei tempi di presentazione della domanda, la completezza dei dati sulla domanda (verifica la completezza delle informazioni richieste, presenza della firma, presenza in allegato di tutta la documentazione prevista al punto 9, ecc.). Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono dichiarate irricevibili ed archiviate.
Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:
 - invio fuori termine della domanda;
 - invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;
 - mancata sottoscrizione della domanda di cui al punto 8.Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica amministrativa del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di ammissibilità di cui al punto 6 del presente bando.
- 10.4) Al fine di provvedere alla selezione dei gruppi e delle strategie di sviluppo proposte, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura della Regione Liguria istituisce una Commissione di selezione. La composizione della Commissione può essere integrata con altri soggetti esterni al Dipartimento stesso in possesso di competenze tecniche ritenute utili allo svolgimento dell'attività istruttoria; a tal fine possono essere utilizzate le risorse dell'Asse V del FEP.
- 10.5) Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte, la Commissione di selezione di cui al punto 10.4), provvede alla valutazione dei gruppi e delle strategie di sviluppo presentate assegnando un punteggio di merito sulla base dei criteri di selezione indicati al punto 7 mediante la compilazione di idonee check list.
- 10.6) A conclusione delle fasi valutative, il Servizio Produzioni Agroalimentari predispone e approva una graduatoria di merito dei GAC nell'ordine di punteggio assegnato che resterà aperta per 2 anni.

- 10.7) Il gruppo collocato nella prima posizione della graduatoria di merito sarà ammesso al finanziamento per l'attuazione del piano di sviluppo locale proposto.

Come previsto dal P.O. del FEP e dal documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti", è assicurata la priorità agli interventi indirizzati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, all'integrazione verticale delle attività di allevamento, agli interventi che favoriscono la partecipazione delle donne.

In caso di parità di punteggio sarà, quindi, data priorità alle iniziative dirette a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a favorire la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, sostenendo le infrastrutture ed i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca, indirizzate alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e all'integrazione verticale delle attività di allevamento, agli interventi che favoriscono la partecipazione delle donne. A tal fine, in caso di parità sarà data priorità al gruppo che ha ottenuto maggiore punteggio nei sottocriteri 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 5 di cui alla tabella 3 "Sottocriteri di selezione", punto 7 del presente bando.

In caso di ulteriore parità di punteggio è assegnata priorità al gruppo che ha spedito la propria proposta in data antecedente.

- 10.8) La graduatoria di merito è approvata con apposito atto della Regione Liguria e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) sul sito www.agriligurianet.it.

Per ciascuna proposta ammessa devono essere indicati i seguenti elementi:

- codice univoco di cui al punto 10.2;
- denominazione del gruppo;
- riferimenti del rappresentante legale del gruppo o di altra persona appositamente individuata all'atto della formale costituzione del gruppo (per i casi in cui non sia prevista l'acquisizione della personalità giuridica) o munita di procura speciale o titolo equipollente;
- denominazione del piano di sviluppo locale;
- spesa ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- punteggio.

- 10.9) Il Servizio Produzioni Agroalimentari provvede ad emettere il/i provvedimento/i di concessione del/dei contributo/i come di seguito specificato:

- a favore del GAC risultante primo in graduatoria a fronte della presentazione di specifiche domande di aiuto per le azioni realizzate direttamente dal gruppo, come meglio dettagliato nel Protocollo di Intesa tra Amministrazione regionale e GAC;
- a favore dei beneficiari finali esterni al GAC a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento di cui al punto 13.

Il/i provvedimento/i di concessione contiene/contengono le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnicoamministrativa;
- individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria e nazionale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio.

11. Concertazione: intesa con l'Organismo intermedio e approvazione definitiva del piano di sviluppo

- 11.1) La fase di concertazione dei contenuti di dettaglio del piano di sviluppo locale è avviata dall'Amministrazione regionale (Servizio Produzioni Agroalimentari) attraverso la convocazione del gruppo ammesso a finanziamento.

I contenuti del piano possono essere oggetto di osservazioni mirate e richieste di modifiche e/o integrazioni da parte dell'Amministrazione regionale.

La fase di concertazione si chiude mediante comunicazione formale inviata al gruppo dall'Amministrazione regionale.

- 11.2) Entro 15 giorni dalla conclusione della fase di concertazione di cui al punto 11.1, il gruppo presenta al Servizio Produzioni Agroalimentari il piano di sviluppo locale definitivo aggiornato tenendo conto delle indicazioni e delle richieste manifestate dall'Amministrazione regionale. Il gruppo, inoltre, presenta un piano finanziario in cui viene descritta dettagliatamente la distribuzione del budget totale e dei relativi flussi finanziari lungo l'arco di attuazione del piano di sviluppo locale.
- 11.3) Il Servizio Produzioni Agroalimentari provvede ad approvare con apposito provvedimento amministrativo il piano di sviluppo presentato a darne comunicazione al gruppo.
- 11.4) Entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui al punto 11.3 il rappresentante legale del gruppo o altra persona appositamente individuata all'atto della formale costituzione del gruppo (per i casi in cui non sia prevista l'acquisizione della personalità giuridica) o munita di procura speciale da parte degli altri partner del gruppo o titolo equipollente firma il Protocollo di Intesa tra amministrazione regionale e GAC che ne regola i rapporti.
Il piano si considera avviato a partire dalla data della firma del Protocollo di Intesa tra amministrazione regionale e GAC.

12. Spese ammissibili

- 12.1) Le spese relative alle operazioni attuate nell'ambito del l'Asse IV del FEP seguono le indicazioni fornite dalle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013", adottato con decreto direttoriale della Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura (MIPAAF) n. 21 del 26 marzo 2010.
- 12.2) Sono ammissibili le spese di progettazione del Piano di Sviluppo Locale e le spese di animazione del gruppo selezionato sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, nei limiti specificati al punto 2.2. Per tutte le altre tipologie di spese, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria.
- 12.3) Non possono essere ammessi a finanziamento i costi per operazioni effettuate al di fuori del territorio di riferimento della zona di pesca individuata dal gruppo salvo per le operazioni a sostegno delle azioni di marketing territoriale, promozione e commercializzazione dei prodotti della zona di pesca (prodotti della pesca, promozione di percorsi enogastronomici, turistici e ricreativi, ecc.) e per le azioni di cooperazione interregionale e transnazionale.
- 12.4) Come previsto dall'art. 26 del Regolamento (CE) n. 498/2007, non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di infrastrutture destinate all'apprendimento permanente al fine di promuovere il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata. Non è, inoltre, ammissibile la parte del costo di veicoli senza un legame diretto con l'operazione interessata.
- 12.5) Il FEP può finanziare, fino ad un massimo del 15% dell'asse prioritario interessato, misure quali la promozione e il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile e siano in relazione diretta con le altre misure elencate nella tabella 1 (art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1198/2006).
- 12.6) Le modalità di rendicontazione delle spese saranno dettagliate nel Protocollo di Intesa tra Amministrazione regionale e GAC.

13. Tempi e modalità di esecuzione del piano di sviluppo locale

- 13.1) Le azioni previste dal piano di sviluppo locale devono essere condotte in conformità ai contenuti del programma operativo del FEP e nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento.
- 13.2) Il GAC è tenuto ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni nell'attuazione del PSL. Tali situazioni saranno dettagliate nel Protocollo di Intesa tra Amministrazione regionale e GAC.
- 13.3) Entro 60 giorni dalla data di firma del Protocollo di Intesa tra Amministrazione regionale e GAC il gruppo predispone i bandi per l'attuazione delle azioni previste dal piano non attuate direttamente; prima della pubblicazione dei bandi il gruppo deve presentarne copia al Servizio Produzioni Agroalimentari che può chiedere chiarimenti e integrazioni al gruppo prima di provvedere all'approvazione dei bandi.
- 13.4) L'istruttoria delle istanze presentate in risposta ai bandi emessi dal GAC è affidata al Servizio Produzioni Agroalimentari, che entro 60 giorni dall'avvio del procedimento comunica al GAC l'esito dell'istruttoria per la successiva approvazione della graduatoria finale con le modalità che saranno specificate nel Protocollo di Intesa tra Amministrazione regionale e GAC.
- 13.5) L'impegno delle risorse destinate a ciascun beneficiario esterno al GAC per la realizzazione della varie azioni è affidato al Servizio Produzioni Agroalimentari con proprio atto amministrativo.
- 13.6) Le azioni devono essere realizzate secondo i tempi previsti nel cronoprogramma riportato nel piano di sviluppo e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2015, salvo quanto previsto al punto 16. La realizzazione delle azioni può slittare di un periodo massimo di 60 giorni rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma o di un periodo superiore a 60 giorni nel caso di eventi eccezionali o cause di forza maggiore non imputabili al gruppo o ai beneficiari finali. Nei casi in cui il gruppo o gli altri beneficiari finali non riescano a rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma, deve essere richiesta una proroga secondo quanto indicato al punto 16.
- 13.7) La rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione delle azioni deve essere effettuata entro il 30 aprile 2015 secondo le scadenze che saranno specificate nel Protocollo di Intesa tra amministrazione regionale e GAC di cui al punto 11.5.
Nel caso in cui sia stata concessa una proroga inferiore ai sessanta giorni la rendicontazione finale dovrà essere comunque effettuata entro il 30 aprile 2015. Nel caso in cui a causa di eventi eccezionali, per altre cause di forza maggiore, non imputabili al gruppo o agli altri beneficiari finali, debitamente documentati sia stata concessa una proroga superiore a sessanta giorni, la rendicontazione finale dovrà essere effettuata, in ogni caso, entro il 30 giugno 2015.

14. Modalità di erogazione dei contributi

- 14.1) Per le azioni effettuate direttamente dal gruppo
Il pagamento viene effettuato dalla Regione Liguria al gruppo in qualità di beneficiario finale anche sotto forma di anticipazioni, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria di importo pari al 110% dell'anticipazione, qualora richiesta.
A tale scopo, il legale rappresentante o il mandatario del GAC trasmette all'Amministrazione regionale la seguente documentazione:

- Domanda di anticipazione di importo pari al 50% del contributo (secondo facsimili predisposti dalla Regione) con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente vincolato ad esclusivo uso dell'attuazione del piano strategico locale;
 - Garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.
- Le disposizioni sulle modalità di erogazione dell'anticipazione e del saldo finale sono dettagliate nel Protocollo di Intesa tra Amministrazione regionale e GAC.

- 14.2) Per le azioni non effettuate direttamente dal gruppo
Il Servizio Produzioni Agroalimentari, procede all'erogazione dei fondi a ciascun beneficiario finale con le modalità che saranno specificate nei rispettivi bandi.
- 14.3) Il gruppo (per le azioni realizzate direttamente) e gli altri beneficiari finali attuatori delle singole azioni curano il trattamento e la conservazione dei documenti di spesa e assicurano la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute, fino alla data del 31/12/2019.

15. Varianti

Varianti del piano di sviluppo locale

- 15.1) Le varianti che comportano la realizzazione di azioni non previste nel piano di sviluppo approvato, ovvero la soppressione di alcune di esse, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Regione Liguria che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del piano approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito determinato in base ai criteri di selezione di cui al punto 7 che consenta la permanenza nella stessa posizione della graduatoria.
- 15.2) La maggiore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non comporta aumento del contributo rispetto a quello già concesso in sede di ammissione del piano di sviluppo.
La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque garantire almeno la soglia minima del 50% di realizzazione.
- 15.3) L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Regione Liguria, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Fatta salva la revoca totale del contributo nel caso in cui la variante non autorizzata comporti una diminuzione del punteggio di merito tale da impedire la permanenza dell'iniziativa nella quota parte di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.

Varianti delle azioni indicate nel piano di sviluppo locale approvato

Azioni realizzate direttamente dal gruppo

- 15.4) Varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa, non necessitano della preventiva autorizzazione, ma devono essere in ogni caso comunicate alla Regione Liguria prima della loro esecuzione, nonché evidenziate e motivate in sede di rendicontazione finale.
- 15.5) Le varianti sostanziali sono richieste alla Regione Liguria che le valuta.
Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:
- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del piano ammesso a contributo;
 - non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
 - non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
 - non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
 - la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza del provvedimento di concessione pena la non ammissibilità.
- In tutti i casi è facoltà della Regione Liguria approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

Azioni realizzate da beneficiari finali esterni al gruppo

- 15.6) I bandi per la selezione dei beneficiari finali devono prevedere che varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa possono essere realizzate senza la preventiva autorizzazione della Regione, ma devono essere preventivamente comunicate.
- 15.7) Le varianti sostanziali sono richieste alla Regione Liguria che le valuta.
Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:
- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del piano ammesso a contributo;
 - non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
 - non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
 - non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
 - la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza del provvedimento di concessione pena la non ammissibilità.
- In tutti i casi è facoltà della Regione Liguria approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

16. Proroghe

16.1) Richiesta di proroga per le azioni attuate direttamente dal gruppo

16.1.1) Il gruppo può chiedere alla Regione Liguria una sola proroga dei termini per l'ultimazione di ciascuna azione attuata direttamente per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma indicato nel piano di sviluppo locale. La richiesta deve essere trasmessa dal gruppo mediante raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'azione, pena l'irricevibilità della stessa.

16.1.2) La Regione Liguria valuta, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al gruppo, debitamente documentati. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dal gruppo mediante raccomandata A/R, inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della stessa.

16.1.3) La proroga deve essere formalmente autorizzata con lettera della Regione Liguria.

16.1.4) Nel caso in cui venga concessa una proroga di cui al punto 16.1.1, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere comunque compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015. Nel caso in cui venga concessa una proroga di cui al punto 16.1.2, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 30 aprile 2015.

16.2) Richiesta di proroga per le azioni realizzate dai beneficiari finali esterni al gruppo

16.2.1) Nei bandi per la selezione dei beneficiari finali attuatori delle azioni, il gruppo deve prevedere che possa essere richiesta una sola proroga dei termini per l'ultimazione delle azioni attuate per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma riportato nel piano di sviluppo locale. Il nuovo termine per la conclusione dei lavori dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015.

16.2.2) La Regione valuta, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario finale, debitamente documentati. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dai beneficiari al gruppo mediante raccomandata A/R,

inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della domanda.

16.2.3) La proroga deve essere formalmente autorizzata con apposito atto della Regione.

16.2.4) Nei bandi per la selezione dei beneficiari finali attuatori delle azioni, deve essere specificato che nel caso in cui venga concessa una proroga di cui al punto 16.2.1, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere comunque compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015. Nel caso in cui venga concessa una proroga di cui al punto 16.2.2, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 30 aprile 2015.

17. Vincoli di alienabilità e di destinazione

- 17.1) I beni oggetto di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
- le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di accertamento amministrativo della fine lavori, che dovrà essere certificata da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo. Detto vincolo dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti;
 - la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
 - il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.
- Detti periodi decorrono dalla data di accertamento amministrativo.
- 17.2) In caso di cessione preventivamente autorizzata prima dei periodi di cui al punto 17.1, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, secondo il principio *pro-rata temporis*. Per il calcolo della quota *pro rata temporis* si tiene conto del numero di mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di accertamento amministrativo condotto a conclusione dell'intervento.
- 17.3) In caso di cessione non preventivamente autorizzata prima dei periodi di cui al punto 17.1, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
- 17.4) In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo del beneficiario finale del contributo la Regione Liguria provvede ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

18. Quantificazione delle risorse e intensità del contributo

- 18.1) Agli interventi della Misura 4.1 dell'Asse IV sono assegnate le risorse del piano finanziario del FEP per un importo complessivo pari ad euro **574.380,00** ripartito nelle seguenti quote:

| Risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dell'asse IV | |
|---|-------------------|
| cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca | 287.190,00 |
| cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione | 229.752,00 |
| Cofinanziamento a carico del Bilancio regionale | 57.438,00 |
| Totale pubblico | 574.380,00 |

Qualora intervengano modifiche al piano finanziario che comportano un incremento della dotazione dell'asse 4 la stessa sarà impiegata ad aumento del contributo concedibile. Dell'esito di tali modifiche si darà tempestiva comunicazione.

18.2) Calcolo dell'intensità d'aiuto

18.3.1) Operazioni che corrispondono a specifiche misure degli Assi del FEP I, II e III del FEP

In accordo con le indicazioni riportate nel programma operativo del FEP, per il calcolo dell'intensità d'aiuto per le singole operazioni che verranno finanziate all'interno del piano di sviluppo locale e che corrispondono a specifiche misure degli Assi I, II e III si applicano i massimali dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1198/2006.

Sulla base del citato dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1198/2006, la Regione Liguria stabilisce le percentuali di aiuto riportate nella tabella 4 per ogni gruppo di operazioni finanziabili attraverso il piano di sviluppo locale.

I limiti del contributo pubblico concesso a un'operazione (A) e, se del caso, da parte dei beneficiari privati (B) riportati nella tabella 4 sono espressi in percentuale dei costi complessivi ammissibili, che rappresentano la somma di (A) + (B).

Tabella 4

| Intensità dell'aiuto per le azioni che afferiscono agli Assi I, II e III del FEP previste nel piano di sviluppo per la Regione Liguria | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C |
| A ≤ 100% B ≥ 0% | A ≤ 60% B ≥ 40% | A ≤ 40% B ≥ 60% (*) (**) (***) |

(*) Per le operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1198/2006 la voce (B) del gruppo 2 è aumentata di 20 punti percentuali. La voce (A) è ridotta di conseguenza.

(**) Per le operazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1198/2006 (investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 25), la voce (B) del gruppo 2 può essere ridotta di 20 punti percentuali. La voce (A) è aumentata di conseguenza.

(***) Per le operazioni di cui agli articoli 29 e 35 del Reg. (CE) n. 1198/2006 attuate da imprese non rientranti nella definizione dell'articolo 3, lettera f), con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, la voce (B) è aumentata di 20 punti percentuali; la voce (A) è ridotta di conseguenza.

Di seguito si riportano le operazioni che rientrano nelle seguenti misure:

Gruppo A: corrispondente al gruppo I dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1198/2006.

Operazioni che rientrano nelle seguenti misure:

- compensazione socioeconomica per i pescatori che praticano la piccola pesca costiera di cui all'articolo 26, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- premi ai pescatori e ai proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria di cui all'articolo 27 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- misure idroambientali di cui all'articolo 30 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- misure sanitarie di cui all'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- misure veterinarie di cui all'articolo 32 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- azioni collettive di cui all'articolo 37 del Reg. (CE) n. 1198/2006 lettere a), g), i), j), k), l), m), n), così come le azioni di cui alla lettera c), qualora queste rientrino nell'ambito di un piano di gestione.
- misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche di cui all'articolo 38 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Le azioni rientrano in tale gruppo se sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati e hanno interesse di carattere collettivo;
- investimenti per porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca di cui all'articolo 39 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Le azioni rientrano in tale gruppo se sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati e hanno interesse di carattere collettivo;
- sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori di cui all'articolo 40 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Le azioni rientrano in tale gruppo se sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati e hanno interesse di carattere collettivo;
- progetti pilota di cui all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del Reg. (CE) n. 1198/2006. Ai fini dell'intensità di aiuto e tenuto conto dell'interesse pubblico che caratterizza le azioni previste all'art. 41, paragrafo 2, lettera b), esse

rientrano nel gruppo 1 se sono realizzate da beneficiari che rappresentano almeno il 70% delle imbarcazioni o della capacità registrate nell'area interessata dal piano, come previsto nello schema di bando MIPAAF (approvato con DM n. 29 del 8 maggio 2009);

- progetti pilota di cui articolo 41, paragrafo 2, lettere a), c), d) del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività di cui all'articolo 42 del Reg. (CE) n. 1198/2006;

Gruppo B: corrispondente al gruppo 3 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1198/2006.

Operazioni che rientrano nelle seguenti misure:

- azioni collettive di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) 1198/2006 che non rientrano nel gruppo A;
- misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche di cui all'articolo 38 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Le azioni rientrano in tale gruppo se non sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati.
- investimenti per porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca di cui all'articolo 39 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Le azioni rientrano in tale gruppo se non sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati.

Gruppo C: corrispondente ai gruppi 2 e 4 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1198/2006

Operazioni che rientrano nelle seguenti misure:

- investimenti a bordo dei pescherecci, operazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1, 2, 6, 7 e 8 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- investimenti a bordo di pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, ai sensi dell'art. 25, di cui all'art. 26 del Reg.(CE) 1198/06;
- misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura di cui all'articolo 29 del Reg. (CE) n. 1198/2006,
- misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui all'articolo 35 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori di cui all'articolo 40 del Reg. (CE) n. 1198/2006, se le azioni non sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati.

18.3.2) Operazioni previste nell'ambito di una strategia per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca di cui all'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1198/2006 che non afferiscono agli Assi I, II e III del FEP

Per tutte le altre misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca di cui all'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1198/2006 che non corrispondono a specifiche misure degli Assi I, II e III del FEP, i limiti del contributo pubblico concesso a un'operazione (A) e, se del caso, da parte dei beneficiari privati (B) sono quelli riportati nella tabella 5 espressi in percentuale dei costi complessivi ammissibili, che rappresentano la somma di (A) + (B).

Tabella 5

| Intensità dell'aiuto per le azioni che <u>NON</u> afferiscono agli Assi I, II e III del FEP previste nel piano di sviluppo per la Regione Liguria | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Gruppo D | Gruppo E | Gruppo F |
| A ≤ 100% | A ≤ 60% | A ≤ 40% |
| B ≥ 0% | B ≥ 40% | B ≥ 60% |

Gruppo D - intensità di aiuto fino a 100%

Operazioni che rientrano in una strategia per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca di cui all'art. 44 del Regolamento (CE) 1198/2006 che si caratterizzano per la presenza di un interesse collettivo e non danno luogo ad investimenti produttivi con ricadute esclusive per specifici operatori del settore privato.

Rientrano in questo gruppo anche le operazioni afferenti alle misure 4.4, 4.5 e 4.6 del presente bando a titolarità del GAC.

Gruppo E - intensità di aiuto fino a 60%

Operazioni che rientrano in una strategia per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca di cui all'art. 44 del Regolamento (CE) 1198/2006 che si caratterizzano per la presenza di un interesse collettivo e che danno luogo ad investimenti produttivi con ricadute esclusive per specifici operatori del settore privato.

Gruppo F - intensità di aiuto fino a 40%

Operazioni che rientrano in una strategia per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca di cui all'art. 44 del Regolamento (CE) 1198/2006 che si caratterizzano per l'assenza di un interesse collettivo e che danno luogo ad investimenti produttivi con ricadute esclusive per specifici operatori del settore privato.

19. Obblighi del beneficiario

- 19.1) Il gruppo ammesso a finanziamento è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
- dotarsi e organizzare una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili, basata su idonee professionalità;
 - dotarsi di un regolamento interno (che raccolga almeno tutte le disposizioni e le indicazioni sulle modalità organizzative e procedurali previste dal presente documento, dalla convenzione con l'amministrazione regionale e dalle ulteriori procedure emanate dalla Regione);
 - mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) per l'attuazione della strategia di sviluppo locale;
 - garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive integrazioni e modifiche;
 - elaborare i bandi per le procedure di evidenza pubblica volti a selezionare i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole azioni previste dal piano di sviluppo locale, non direttamente attuate. Per i bandi relativi a specifiche misure degli Assi I, II e III del FEP si dovrà fare riferimento ai criteri di ammissibilità riportati nel documento "FEP 2007-2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" nella versione modificata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010 e i criteri di selezione riportati nel documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti" approvato dal Comitato di Sorveglianza del 1 ottobre 2010;
 - assicurare il rispetto degli impegni assunti per il periodo richiesto, così come previsto per le singole misure;
 - assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, o i servizi comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
 - evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'attuazione del PSL;
 - rendere disponibili, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività relative al programma operativo;
 - assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute direttamente, o copia conforme per spese sostenute da soggetti terzi ove pertinente, fino alla data del 31/12/2019;
 - comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti il piano di sviluppo locale e la documentazione prodotta;
 - rispondere per danni arrecati a terzi e all'ambiente in attuazione del PSL e nella realizzazione fisica dello stesso per le azioni realizzate direttamente dal GAC;
 - provvedere all'elaborazione dei dati necessari all'utilizzo dei programmi di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi così come previsto dalle altre misure del FEP (Allegato III del Regolamento 498/2007).
- 19.2) I beneficiari (gruppo o soggetti selezionati esterni al gruppo) sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente il presente bando.
- 19.3) Per quanto attiene l'esecuzione delle singole azioni previste dal piano di sviluppo locale, i beneficiari (gruppo o soggetti selezionati o individuati dal gruppo) a partire dal giorno successivo alla notifica di concessione del contributo devono provvedere ai seguenti compiti:
- a) mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato (conto corrente dedicato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la realizzazione dell'azione ammessa a contributo) e una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture);
 - b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento mediante bonifico a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato; è consentito l'utilizzo di bancomat e carta di credito in appoggio al conto corrente dedicato;

- c) per gli interventi relativi ad opere di infrastruttura o di costruzione, il cui costo totale ammissibile supera euro 500.000,00: nel corso della realizzazione progettuale (entro un mese dall'inizio dei lavori) deve essere installato in loco un cartello, secondo quanto indicato negli articoli 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 498/2007;
 - d) realizzare le azioni previste dal piano di sviluppo secondo quanto indicato nel cronoprogramma, salvo proroga. Le azioni previste dal piano di sviluppo devono essere comunque concluse entro il 28 aprile 2015 o entro 30 aprile 2015 solo nel caso sia stata accordata una proroga superiore a 60 giorni come previsto al punto 16.
 - e) entro i 60 giorni successivi alla scadenza di cui al punto precedente, inoltrare richiesta di liquidazione a saldo, comprensiva di tutta la documentazione prevista.
- 19.4) I beneficiari (gruppo o soggetti selezionati dal gruppo) sono, inoltre, tenuti ai seguenti obblighi:
- a) non modificare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento, non vendere o cedere gli stessi per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di accertamento amministrativo condotto a conclusione dell'intervento;
 - b) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che gli Organismi indicati nel punto 22 del presente bando riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
 - c) conservare la documentazione giustificativa, in originale, inerente gli interventi realizzati, archiviandola in forma separata, sino al termine di cui all'articolo 87 del Regolamento (CE) n. 1198/2006;
 - d) per interventi relativi ad opere di infrastruttura o di costruzione, il cui costo totale ammissibile supera i 500.000,00 euro e consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, il cartello di cui alla lettera c) del punto 19.3) del presente bando deve essere sostituito, al termine dell'intervento, con una targa informativa permanente entro sei mesi dal termine dell'azione.

20. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

- 20.1) Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del gruppo o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
- il gruppo beneficiario contravviene a quanto stabilito nel Protocollo di Intesa tra Amministrazione regionale e GAC;
 - viene accertato che il gruppo ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;
 - il gruppo destina il finanziamento di cui al presente bando alla realizzazione di azioni differenti da quelle previste nel piano di sviluppo locale approvato (salvo quanto previsto al punto 15) senza ottenere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso;
 - il gruppo realizza azioni differenti da quelle previste nel piano di sviluppo locale approvato (salvo quanto previsto al punto 15) senza ottenere la preventiva autorizzazione dell'amministrazione regionale tali da comportare il mancato mantenimento del punteggio idoneo per l'ammissione a finanziamento. In tale caso la Regione Liguria provvederà alla revoca totale del contributo;
 - per effetto di esito negativo dei controlli (irregolarità amministrativo/contabili inerenti la realizzazione del progetto; mancata acquisizione di certificati di conformità/collaudato, etc.);
 - per la mancata realizzazione degli interventi realizzate direttamente dal GAC entro i termini previsti;
- 20.2) Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fidejussione presentata dal gruppo a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
- 20.3) Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

21. Cumulo degli aiuti pubblici

I contributi concessi per la realizzazione degli interventi sono cumulabili con contributi di altri fondi comunitari, di fondi nazionali o regionali sino a concorrenza del massimale di contribuzione pubblica possibile per ciascuna azione.

22. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti sia per gli interventi realizzati direttamente dal gruppo sia per quelli realizzati da soggetti esterni al gruppo.

I controlli saranno effettuati dalla Regione Liguria, con la collaborazione del GAC nel caso di beneficiari esterni al gruppo, secondo le procedure descritte nel Manuale delle procedure e dei controlli dell'organismo intermedio 'Regione Liguria' approvato con DGR n. 1357 del 19 novembre 2010. L'ufficio incaricato della verifica delle operazioni ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/2006 è il Servizio Produzioni Agroalimentari. Presso la sede dell'ufficio – via Bosco, 15 Genova – sono conservati gli atti relativi ai procedimenti.

Nel Protocollo di Intesa tra Amministrazione regionale e GAC saranno stabiliti i termini e gli impegni dei GAC relativamente alle attività di gestione e di controllo.

23. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 30 del citato Reg. (CE) n. 498/2007.

24. Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006.
- Reg. (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca
- Vademecum FEP della Commissione europea del 26 marzo 2007
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca – luglio 2007
- Programma Operativo Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla Commissione con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013

- Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali/Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza del 18 settembre 2008. Pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008.
- Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 del 20 maggio 2009, adottato con Decreto direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (MIPAAF) n. 50 del 09 settembre 2009
- Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, approvato con dd della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (MIPAAF) n. 21 del 26 marzo 2010
- Spese ammissibili in Assistenza tecnica approvate con D.M. n. 63 del 30 novembre 2009 e modificate con procedura scritta conclusasi il 31 marzo 2011
- Criteri di selezione per la concessione degli aiuti, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 1 ottobre 2010
- Nota metodologica per l'attuazione dell'Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Programma FEP 2007-2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali approvata in sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15 marzo 2011
- Convenzione tra il MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e la Regione Liguria, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 237 del 09.02.2010, in conformità a quanto previsto dall'art.38 del Reg. (CE) n.498/2007, e sottoscritta da quest'ultima in data 12.02.2010;
- "Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di gestione – Programma Operativo FEP 2007/2013" del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010;
- "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio Regione Liguria" approvato con deliberazione della Giunta regionale 19.11.2010 n. 1357;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- legge regionale del 29 dicembre 2010 n. 24 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011".

25. Allegati

- 25.1) Il presente bando comprende l'Allegato 1- Relazione sulla definizione selezione delle aree ammissibili all'attuazione della misura 4.1 dell'Asse 4 del FEP in Regione Liguria;
- 25.2) Gli ulteriori altri allegati tecnici per la partecipazione al bando saranno disponibili sui siti internet www.regione.liguria.it e www.agriligurianet.it.